

**DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
N. 0000985 del 19/11/2024**

STRUTTURA PROPONENTE:

UOC AFFARI GENERALI E LEGALI

Oggetto:

CORTE DI APPELLO DI ROMA: ATTO DI APPELLO PROMOSSO DALL'AZIENDA OSPEDALIERA SAN GIOVANNI ADDOLORATA PER LA RIFORMA DELL'ORDINANZA DECISORIA N. 17555/24 DEL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA, DEPOSITATA IL 15.10.14 CHE HA DEFINITO IL GIUDIZIO N. 67888/21 R.G. PROMOSSO DAGLI EREDI DI UN PAZIENTE EX ART. 702 BIS C.P.C. AFFIDAMENTO PATROCINIO LEGALE ALL'AVV. MARCO GENTILE. COMPENSO COMPLESSIVO PRESUNTO PARI AD € 29.056,00 DI CUI € 7.967,44 A TITOLO DI ACCONTO, SPESE GENERALI, C.P.A., I.V.A. E SPESE NON IMPONIBILI INCLUSI (FASC. 6811).

Proposta di delibera n. 0001813 del 12/11/2024

L'Estensore: CASALE LARA

Data: 12/11/2024

Il Responsabile del Procedimento: CASALE LARA

Il Dirigente della U.O.:

Il Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria e Patrimoniale con la sottoscrizione del presente atto attesta che:

Gli effetti del presente atto, così come indicato nel dispositivo a cura della struttura proponente, non comportano costi/ricavi imputabili al bilancio dell'esercizio.

Il Direttore Amministrativo:

Parere Favorevole

Il Direttore Sanitario:

Parere Favorevole

Il Commissario Straordinario:

IL DIRETTORE DELLA UOC AFFARI GENERALI E LEGALI

- VISTI** gli artt. 75 e 82 del c.p.c. concernenti, rispettivamente, la “Capacità processuale” ed il “Patrocinio” delle parti nei giudizi;
- VISTO** il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
- in particolare, il combinato disposto degli artt. 3, comma 6, e 4, comma 1, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
- l’art. 9, comma 1, della legge regionale del Lazio del 16 giugno 1994, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** l’art. 56 comma 1 del D. Lgs n. 36 del 31 marzo 2023 che prevede espressamente che le disposizioni del nuovo codice dei contratti pubblici relative ai settori ordinari non si applicano alle procedure di affidamento di *“servizi legali di patrocinio e connessi”*;
- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.4.16, pubblicato in G.U. n. 205 – Serie Generale del 4.9.18, relativo alla protezione delle persone fisiche nel trattamento dei dati personali, il quale valorizza il principio di minimizzazione, per tutte le tipologie di dati, contenuto nell’art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679 che prevede che i dati debbano essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati;
- PREMESSO** che:
- con Ricorso n. 46214/20 R.G. ex art. 696 bis c.p.c. per Accertamento Tecnico Preventivo, notificato il 22.10.20, gli eredi di un paziente convenivano in giudizio l’Azienda innanzi al Tribunale di Roma;
 - la controversia riguardava la presunta responsabilità dell’Azienda in relazione ai danni, quantificati nel ricorso in € 1.440.951,81 complessivi, asseritamente patiti dagli eredi in conseguenza della morte del proprio congiunto, avvenuta il 30.11.18 e riconducibile, secondo la ricostruzione dei fatti fornita dai ricorrenti, ad una errata tecnica operatoria posta in essere dai chirurghi di questo nosocomio in occasione dell’intervento chirurgico del 14.11.18;
 - l’Azienda si costituiva in giudizio con l’avv. Marco Gentile giusta deliberazione n. 1066/DG del 29.12.20;
 - in corso di causa, veniva espletata la CTU le cui conclusioni non erano favorevoli all’Azienda;
 - successivamente, in relazione ai medesimi fatti, gli eredi promuovevano il Ricorso n. 67888/21 R.G. ex art. 702 bis c.p.c., notificato il 10.1.22;
 - l’Azienda si determinava a resistere in giudizio rinnovando l’incarico all’Avv. Marco Gentile, giusta deliberazione n. 385/DG del 28.4.22;
 - in corso di causa il Giudice designato invitava le parti a valutare una possibile soluzione conciliativa; a seguito di detto invito, controparte formulava due diverse proposte transattive, l’ultima delle quali prevedeva il riconoscimento, in favore degli eredi, di € 870.000,00 a titolo di sorte ed € 55.000,00 per onorari

oltre accessori, spese esenti, spese di CTU e CTP sostenute nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c;

- al fine di valutare una possibile soluzione conciliativa, si riuniva il CVS in data 11.12.23; nel corso della seduta emergeva come, dalla disamina della CTU espletata in fase di ATP, fosse possibile valutare il danno in termini di perdita di *chance* e non come danno da morte, con conseguente significativa riduzione del *quantum* risarcitorio;
- in una successiva seduta del 15.4.24 il CVS, ritenuto di poter quantificare la perdita di *chance* nella misura del 30%, in applicazione delle tabelle del Tribunale di Roma, valutava il danno sofferto dal paziente in misura pari a circa € 531.000,00 oltre onorari e spese di CTU per un totale di complessivi € 550.000,00 e, in tali termini, formulava la controproposta alla controparte.

CONSIDERATO

che:

- la controproposta formulata dall'Azienda alla controparte nei termini sopra specificati veniva rifiutata e Il giudizio si concludeva con l'ordinanza decisoria n. 17555/24 del 10.10.24 con la quale il Tribunale civile di Roma condannava l'Azienda al pagamento della somma complessiva di € 1.360.478,83, oltre onorari e spese;
- si riuniva di nuovo il CVS il 28.10.24. per valutare l'eventuale sussistenza di motivi per impugnare la predetta ordinanza e, dopo ampia discussione, *“preso atto della partecipazione all’odierna seduta dell’avvocato Marco Gentile (legale fiduciario dell’AO SGA nel giudizio de quo), nonché dei medici chirurghi dott. (...) e dott.ssa (...) e del medico urologo dott. (...) (intervenuti in qualità di sanitari interessati dal caso de quo); rilevato come, da un approfondita disamina della CTU, sia emersa la sussistenza di profili di possibile contestazione della stessa (...) tali da poter ragionevolmente sperare di ottenere, in sede di eventuale appello, il rinnovo della CTU o, quantomeno, una significativa riduzione dell’importo risarcitorio che l’AO SGA, all’esito del procedimento sommario ex art. 702 bis cpc, è stata condannata a pagare in favore degli eredi del sig. (...) e come, pertanto, sia opportuno impugnare detta ordinanza; ravvisata, tenuto conto della complessità della vicenda, l’opportunità di acquisire, ad ulteriore supporto dell’atto di appello, la consulenza specialistica (second opinion) di un professionista di particolare e comprovata specializzazione nella disciplina della chirurgia d’urgenza, da individuare all’interno della SICUT (Società Italiana di Chirurgia d’Urgenza e del Trauma); alla luce di tutto quanto sopra esposto, ritiene opportuno proporre alla Direzione Aziendale di interporre gravame avverso l’ordinanza decisoria pronunciata dal Tribunale di Roma a definizione del procedimento ex art. 702 bis cpc (avente R.G. n. 67888/2021) (...)”;*

PRESO ATTO

della *second opinion* acquisita agli atti dell'Azienda in data 4.11.24 da parte del Prof. Massimo Chiarugi, Professore ordinario di chirurgia presso l'Università di Pisa;

RITENUTO

opportuno, per i motivi sopra specificati, che l'Azienda promuova Appello avverso l'ordinanza decisoria pronunciata dal Tribunale di Roma a definizione del procedimento del art. 702 bis c.p.c. (avente R.G. n. 67888/21), promosso dagli eredi di un paziente nei confronti dell'Azienda;

CONSIDERATO

che dal 1° gennaio 2012 l'Azienda Ospedaliera, in assenza di copertura assicurativa, è in cosiddetto regime di *“autoassicurazione del rischio”*;

VISTA	la deliberazione n. 210/DG del 25.3.15 con la quale, stante l'assenza di una propria avvocatura interna, questa Azienda per la propria difesa legale nonché dei soggetti agenti in nome e per conto della stessa, si avvale in via fiduciaria di professionisti esterni già annoverati nell'elenco aziendale;
RITENUTO	opportuno rinnovare l'incarico di rappresentare e difendere l'Azienda all'avv. Marco Gentile per dare continuità all'attività difensiva svolta dal predetto legale nelle fasi di giudizio precedenti in relazione ai medesimi fatti;
PRESO ATTO	del preventivo di massima concordato col predetto legale relativo al compenso per l'espletanda attività professionale, calcolato sulla base dei parametri forensi ex D.M. n. 147/2022, decurtato del 50% dei valori medi in un'ottica di contenimento della spesa pubblica;
TENUTO CONTO	<p>che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - al suddetto Legale viene rilasciata procura alle liti con ogni più ampia facoltà di legge, comprese quelle di transigere, conciliare, incassare, rinunciare agli atti ed accettarne la rinuncia, farsi rappresentare, assistere e sostituire, eleggere domicilio, rinunciare alla comparizione delle parti, riassumere la causa, proseguirla, chiamare terzi in causa, deferire giuramento, proporre domande riconvenzionali ed azioni cautelari di qualsiasi genere e natura in corso di causa, chiedere ed accettare rendiconti, eleggendo domicilio presso lo Studio Legale Associato Mereu – Gentile, in Roma, via G.G. Belli, 96; - l'onere presunto derivante dal presente provvedimento, di complessivi € 29.056,00 (€ 18.161,63 + Spese Generali 15% + C.A.P. 4% + I.V.A. 22% oltre € 2.556,00 per spese non imponibili) di cui € 7.967,44 (€ 3.708,70 + Spese Generali 15% + C.A.P. 4% + I.V.A. 22% oltre € 2.556,00 per spese non imponibili), a titolo di acconto trova riferimento sul conto patrimoniale n. 202020101 "Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali": <p>per € 7.967,44 sull'esercizio 2024, Aut. n. 19 sub-aut. n. 105; per € 21.088,56 sull'esercizio 2025;</p> - gli effetti del presente atto non comportano costi/ricavi imputabili al Bilancio dell'esercizio;
ATTESTATO	che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1 della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;

PROPONE

per i motivi dettagliatamente esposti in narrativa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- secondo quanto stabilito dal CVS nella seduta del 28.10.24 di promuovere Appello per la riforma dell'ordinanza decisoria n. 17555/24 del Tribunale Civile di Roma, depositata il 15.10.14 che ha definito il giudizio n. 67888/21 R.G. promosso dagli eredi di un paziente ex art. 702 bis c.p.c.;
- di affidare l'incarico per la rappresentanza e la tutela degli interessi dell'Azienda all'Avv. Marco Gentile mediante il rilascio di apposita procura con ogni più ampia facoltà di legge, comprese le facoltà di transigere, conciliare, incassare, rinunciare agli atti ed accettarne la rinuncia, farsi rappresentare, assistere e sostituire, eleggere domicilio, rinunciare alla comparizione delle parti, riassumere la causa, proseguirla, chiamare terzi in causa, deferire giuramento, proporre domande riconvenzionali ed azioni cautelari di qualsiasi genere e natura in corso di causa, chiedere ed accettare rendiconti, eleggendo domicilio presso lo Studio Legale Associato Mereu – Gentile, in Roma, via G.G. Belli, 96;
- di determinare, presuntivamente, il compenso da liquidare, per l'affidamento al suddetto avvocato sino all'eventuale fase decisoria, nella somma complessiva di **€ 29.056,00** (€ 18.161,63 + Spese Generali 15% + C.A.P. 4% + I.V.A. 22% oltre € 2.556,00 per spese non imponibili) di cui **€ 7.967,44** (€ 3.708,70 + Spese Generali 15% + C.A.P. 4% + I.V.A. 22% oltre € 2.556,00 per spese non imponibili) a titolo di acconto;

L'onere lordo di **€ 29.056,00** è gravante sul conto patrimoniale **202020101**, "Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali":

per **€ 7.967,44** sull'esercizio 2024, Aut. n. 19 sub-aut. n. 105;

per **€ 21.088,56** sull'esercizio 2025;

La U.O.C. Economico Finanziaria e Patrimoniale curerà la registrazione dell'autorizzazione di spesa per l'esercizio 2025.

Gli effetti del presente atto non comportano costi/ricavi imputabili al Bilancio dell'esercizio.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTO	il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
IN VIRTU'	dei poteri conferiti con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00036 del 11 marzo 2024;
PRESO ATTO	che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1 della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTI	i pareri del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario riportati nel frontespizio;

DELIBERA

- di approvare la proposta così come sopra formulata, rendendola disposto;
- di pubblicare il presente atto nell'Albo Pretorio on-line Aziendale ai sensi dell'art. 31 L.R. Lazio 45/1996, come previsto dall'art. 32 L. 69/2009 e dall'art. 12 L.R. Lazio 1/2011.

La U.O.C. Affari Generali e Legali curerà tutti gli adempimenti relativi alla registrazione ed alla pubblicazione della presente deliberazione.

La presente deliberazione è composta da n. 6 pagine, compreso il frontespizio.